



cron 25

TRIBUNALE DI MELFI
IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL G.E.

pronunziando nelle procedure riunite nn.64/94 e 87/95 R.G.Es.;

promosse da:

[REDACTED]

[REDACTED]

contro:

[REDACTED]

[REDACTED]

letti gli atti e sciogliendo la riserva da ultimo formulata;
ritenuto che la domanda del procedente nella n.64/94 R.G.Es. di disporre la vendita rende ininfluenti le richieste delle altre parti comparse all'ultima udienza;
osservato che contro [REDACTED] è stata presa trascrizione di pignoramento, nella procedura n.87/95 R.G.Es., quando la medesima non risulta essere proprietaria dei beni pignorati;
rilevato che la [REDACTED] è stata incorporata dalla [REDACTED] [REDACTED], cessionaria del credito per cui il pignoramento era stato eseguito, ha chiesto, col consenso della stessa [REDACTED] l'estromissione del cedente;
considerato che *"in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art.111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti"* (Cass. civ., Sez. III, 15.9.1995, n. 9727): parti, peraltro, da identificare, interpretando la norma (dettata, come afferma la S.C., per il giudizio di cognizione e quindi applicabile a quello di esecuzione nei limiti della compatibilità) alla luce dell'art.100 c.p.c., nel solo cessionario;
ritenuto che il numero di procedure pendenti sul ruolo, il carico complessivo degli adempimenti di cancelleria alle stesse connessi, nonché i lunghi tempi di fissazione delle vendite rendono necessario il ricorso alla delega di cui all'art.591 bis c.p.c., al fine di assicurare la sollecita definizione della procedura in epigrafe indicata;



Amalfitano

sentite le parti, le quali nulla hanno dedotto in contrario alla delega dell'incanto;
letta la relazione depositata dall'esperto nominato nella procedura, alla quale si rinvia espressamente;

DICHIARA

l'estromissione della [REDACTED]
[REDACTED]

DICHIARA

estinta la procedura riunita n.87/95 R.G.Es., nei confronti di [REDACTED] ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. [REDACTED] con esonero del Conservatore da responsabilità;

DELEGA

al Notaio Dott. Francesco CARRETTA, con studio in Lavello, il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 ss. c.p.c., dei beni staggiti, come meglio descritti in atti di causa e secondo le risultanze della relazione peritale depositata il 30.5.2001;

ORDINA

che le somme versate dall'aggiudicatario o dall'assegnatario siano depositate presso agenzia o filiale delle Poste Italiane, in Lavello, oppure presso un istituto di credito avente sede o filiale in Lavello.

Il deposito dovrà essere vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione.

Visto l'art.5, D.M. 25.5.1999, n. 313,

DETERMINA

- nella somma di lire 2.000.000 l'ammontare che il creditore procedente, o gli eventuali intervenuti muniti di titolo esecutivo, in solido, devono anticipare al Notaio;
- in giorni venti dalla comunicazione di questa ordinanza il termine per il relativo versamento.

Si richiama espressamente la normativa introdotta dalla L.3.8.1998, n.302, e dal D.M.25.5.1999, n.313.

Il Notaio resta autorizzato ad estrarre copia degli atti e documenti della procedura necessari all'espletamento dell'incarico.

Melfi, li 9.1.2002

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi
Melfi,

9 GEN. 2002
[REDACTED]

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

DOTT. LUIGI GALASSO

Luigi Galasso